

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



**REGIONE
PUGLIA**

ANNO LI

BARI, 6 DICEMBRE 2020

n. 163



Atti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2020, n. 447

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid 19 - Azioni di rafforzamento e supporto alle azioni di sanità pubblica.80053

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2020, n. 447

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid 19 - Azioni di rafforzamento e supporto alle azioni di sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833

VISTA la legge regionale 20 luglio 1984, n. 36, "Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico";

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l'art. 2 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)" (di seguito DL 6/2020) che prevede le ulteriori misure di gestione dell'emergenza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la dichiarazione dell'OMS dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti;

VISTO il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 ad oggetto "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con Legge n. 34/2020;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020 n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavori, di proroga di termini amministrativi e processuali";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, commi 6 e 7, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19 »;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che individua tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;

VISTO che la Puglia risulta destinataria delle più stringenti misure di cui all'art.2, in quanto collocata, con Ordinanza del Ministero della salute, in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione);

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» ;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 525 dell'8/4/2020 con la quale è stata istituita la rete ospedaliera COVID -19;

VISTA la recente circolare del Ministero della Salute del 1 dicembre 2020, recante "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-CoV-2" con la quale sono fornite indicazioni operative per il coinvolgimento dei MMG e PDL nella gestione domiciliare dei pazienti Covid;

VISTE le Deliberazioni di Giunta regionale n. 2289 e 2290 del 29 dicembre 2007 recanti l'approvazione degli "Accordi integrativi regionali per la disciplina dei rapporti con i medici della medicina generale e con i medici di medicina pediatrica" e successive integrazioni;

VISTI gli Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta , ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 502 del 1992 stipulati rispettivamente il 27.10.2020 ed il 28.10.2020, i quali prevedono:

- all'art. 3 co. 1) *"Per evitare che l'attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing) e l'accertamento diagnostico per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica è disposto il coinvolgimento dei medici di medicina generale per il rafforzamento del servizio esclusivamente per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile dall'Azienda/Agenzia".*
- all'art. 4 co. 1) *"Per evitare che l'attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing) e l'accertamento diagnostico per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica è disposto il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta per il rafforzamento del servizio esclusivamente per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile dall'Azienda/Agenzia".*

RILEVATO, tuttavia, che a causa del crescente ed insostenibile carico di lavoro dei *Dipartimenti di Sanità Pubblica*, le maggiori criticità emerse, nell'ambito delle azioni di contrasto alla pandemia, riguardano non solo l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, ma anche il tempestivo tracciamento dei contatti (contact tracing) nonché l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena con gli effetti di cui all'art. 1 commi 6 e 7 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

CONSIDERATO che, a tal fine, nella seduta del 20.11.2020, in sede di Comitato Permanente Regionale congiunto della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta, è stato stipulato un Accordo integrativo - ai sensi dell'art.14 degli AA.CC.NN. 29/07/2009 - al fine di potenziare la risposta territoriale pugliese alla grave situazione emergenziale in atto, valorizzando il contributo professionale dei medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta;

CONSIDERATO che, il citato Accordo Integrativo - in corso di recepimento da parte della Giunta Regionale

trattandosi di atto avente natura contrattuale - nel prevedere una implementazione della rete territoriale di sorveglianza per i pazienti COVID-19, anche al fine di ridurre la pressione e l'affollamento degli ospedali, stabilisce che i Medici della medicina Generale (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale) e gli specialisti pediatri di libera scelta, provvedano alle attività di: 1) presa in carico clinica dei propri pazienti con infezione sospetta o accertata da virus SARS-CoV-2; 2) prenotazione del tampone per i pazienti sintomatici; 3) rafforzamento a supporto alle azioni di sanità pubblica; 4) esecuzione dei tamponi rapidi per i contatti stretti asintomatici dopo 10 giorni di quarantena, secondo quanto meglio specificato nel citato Accordo integrativo allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

CONSIDERATO, inoltre, che - con particolare riferimento all'ambito delle *Azioni di rafforzamento a supporto delle attività di sanità pubblica* - i Medici di Assistenza primaria e i Pediatri di libera scelta, oltre alle altre attività dettagliatamente indicate al punto 3 del medesimo Accordo integrativo, *“dispongono, per i propri pazienti in carico con esito positivo del test molecolare per Covid-19 il periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumaciale”* nonché *“dispongono, per i propri pazienti in carico, contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati o comunicati dal Dipartimento di Prevenzione, il periodo di inizio e fine quarantena con relativo provvedimento contumaciale”*;

CONSIDERATA pertanto la necessità di prevedere che, a fronte di tali disposizioni, i pazienti destinatari dei provvedimenti di isolamento e quarantena sono tenuti ad osservare le relative prescrizioni, ed altresì che, nel caso di inosservanza, si applicano le sanzioni previste dall'art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.32 della legge n.833 del 23.12.1978

Sentito il competente Dipartimento della Salute,

emana la seguente

ORDINANZA

Art. 1

Con efficacia immediata e fino al 31 gennaio 2021:

1. I medici di medicina generale (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale) e i Pediatri di libera scelta provvedono alle seguenti attività:
 - presa in carico clinica dei propri pazienti con infezione sospetta o accertata da virus SARS-CoV-2,
 - Prenotazione del tampone per i pazienti sintomatici;
 - Azioni di rafforzamento e supporto alle azioni di sanità pubblica;
 - Esecuzione dei tamponi rapidi per i contatti stretti asintomatici dopo 10 giorni di quarantena.
2. Le funzioni e le azioni spettanti ai Medici di medicina generale (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale) ed agli specialisti pediatri di libera scelta, nell'ambito delle attività suindicate, sono dettagliatamente specificate nell'Accordo integrativo richiamato in premessa, approvato dal Comitato Permanente regionale – congiunto MMG E PLS, nella seduta del 20.11.2020, e allegato quale parte integrante alla presente Ordinanza, fatto salvo l'eventuale aggiornamento, con circolare, delle medesime procedure operative da parte del competente Dipartimento.

3. Con particolare riferimento all'ambito delle *Azioni di rafforzamento a supporto delle attività di sanità pubblica*, i Medici di Assistenza primaria e i Pediatri di libera scelta, oltre alle altre attività dettagliatamente indicate al punto 3 del citato Accordo integrativo, allegato quale parte integrante alla presente Ordinanza:
- dispongono, per i propri pazienti in carico con esito positivo del test molecolare per Covid-19 il periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumaciale;
 - dispongono, per i propri pazienti in carico, contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati o comunicati dal Dipartimento di Prevenzione, il periodo di inizio e fine quarantena con relativo provvedimento contumaciale.
4. I pazienti destinatari delle misure di isolamento e quarantena di cui al comma 3 che precede, sono obbligati ad osservare le relative prescrizioni e, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle medesime prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 4 dicembre 2020

Michele Emiliano

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI****SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA****SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA OSPEDALIER****PROTOCOLLO D'INTESA****DELLA MEDICINA GENERALE E DELLA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA****A.I.R. PER IL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI DI PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DI
SARS-COV-2 E AZIONI DI RAFFORZAMENTO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI SANITÀ PUBBLICA**

In data 20 novembre 2020 alle ore 10:00 ha avuto luogo l'incontro per la firma dell'Accordo Integrativo regionale per il rafforzamento delle attività territoriali di prevenzione della trasmissione di sars-cov-2 e azioni di rafforzamento a supporto delle attività di sanità pubblica, ai sensi dell'art. 14 degli AA.CC.NN. 29/7/2009 e s.m.i. tra

L'Assessore Regionale alla Sanità e al Benessere Animale

nella persona del dott. prof. Pier Luigi Lopalco

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute

del benessere sociale e dello sport per tutti Dott. Vito Montanaro

E LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI :

FIMMG

INTESA SINCACALE

SMI

SNAMI

FIMP

CIPe

SIMPeF

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge, n. 23 del 08/04/2020 convertito in L. n. 40 del 05/06/2020, art. 38;
- il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 convertito in L. n. 77 del 17/07/2020, art. 1, comma 9;
- il Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, articoli 18 e 19;
- il DPCM 24 ottobre 2020;
- l'ACN del 23/03/2005 e s.m.i. della Medicina Generale che riconosce come la medicina generale sia normalmente il luogo di primo contatto medico all'interno del sistema sanitario, che fornisce un accesso diretto ai suoi utenti;
- l'ACN della Medicina Generale del 28/10/2020 contenente disposizioni negoziali per il potenziamento dei servizi erogati dalla medicina generale per il coinvolgimento dei medici stessi nel rafforzamento dell'attività di indagine epidemiologica attraverso l'accertamento diagnostico al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi;
- la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2290 "Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici della medicina generale, ex art. 24 Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005, relativo agli istituti normativi ed economici riservati alla trattativa regionale. Approvazione", che ricomprende anche lo sviluppo delle forme associative dei MMG;
- la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2290 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina pediatrica, ex art. 24 Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005, relativo agli istituti normativi ed economici riservati alla trattativa regionale. Approvazione", che ricomprende anche lo sviluppo delle forme associative dei PLS;

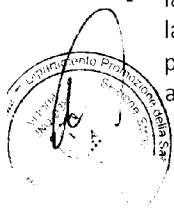
Ravvisata la necessità:

- di dover potenziare la risposta territoriale alla grave situazione emergenziale che si sta affrontando, valorizzando il contributo professionale della Medicina Generale e PLS, quale primo contatto del paziente, e la capillarità degli studi medici;
- di dover continuare ad offrire alla popolazione con *i più elevati standard l'assistenza sanitaria di base*, attraverso la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza;
- di dover fronteggiare il rapido peggioramento della situazione epidemiologica a livello nazionale e i segnali di criticità dei servizi territoriali delle ASL che rendono necessaria l'implementazione della rete territoriale di sorveglianza, diagnostica e terapia domiciliare per i pazienti con COVID-19 al fine di ridurre e contenere la diffusione di SARS-CoV-2 e ridurre la pressione e l'affollamento degli ospedali.

A tale scopo si forniscono le linee di comportamento nei confronti dei casi sospetti, casi confermati e contatti stretti di casi confermati, affinché la gestione possa essere quanto più uniforme ed efficace. In quest'ottica i Medici di Medicina Generale (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale) e gli specialisti PLS sono responsabili della presa in carico clinica dei pazienti con infezione sospetta o accertata da virus SARS-CoV-2. Questa guida fornisce gli elementi essenziali per la gestione delle diverse tipologie di pazienti.

RILEVATA :

- la necessità di dotare i Medici di Medicina Generale e gli specialisti PLS di un valido supporto per la diagnosi di COVID-19, in relazione alla previsione della stagione invernale ed al conseguente prevedibile aumento dei casi di sindromi simil-influenzali (ILI) sostenute, oltre che da SARS-CoV-2 anche da virus influenzali e parainfluenzali;

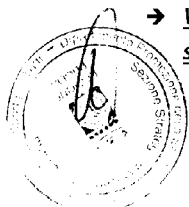


- l'importanza di fornire alla popolazione una risposta tempestiva ed una conseguente presa in carico rispetto alla diagnosi nel caso sia posto il sospetto per COVID-19;
- l'importanza di individuare precocemente i casi COVID-19 ed i relativi contatti stretti e di attivare conseguentemente le azioni di Sanità Pubblica in stretta relazione con il Dipartimento di Prevenzione.
- Le parti concordano che la MMG e la PLS deve essere valorizzata per avere un ruolo rispetto alla presa in carico globale dell'emergenza pandemica sul territorio attraverso le seguenti attività:
 1. Presa in carico clinica del paziente sintomatico;
 2. Prenotazione del tampone per i pazienti sintomatici;
 3. Azioni di rafforzamento e supporto alle azioni di sanità pubblica
 4. Esecuzione dei tamponi rapidi per i contatti stretti asintomatici dopo 10 giorni di quarantena

1. Presa in carico clinica di paziente sintomatico

- a. Per la presa in carico del paziente con sintomi COVID correlati si fa riferimento ad un protocollo (linee guida regionali) di cui all'allegato 1, aggiornato sulla base delle nuove evidenze scientifiche. A tale riguardo si precisa che le eventuali nuove evidenze saranno approvate in sede di CPR.
- b. Evitare, in ogni modo, nella presa in carico del paziente, che il Medico si contagi e si ammali, anche per salvaguardare la continuità delle cure e per evitare che diventi veicolo d'infezione.
- c. Identificare i soggetti sospetti COVID solo su base clinica, facendo riferimento alla sintomatologia riferita dal paziente/familiare con triage via telefono.
- d. I MMG (medici di famiglia e continuità assistenziale) e i PLS prendono in carica a distanza i propri assistiti posti in isolamento o quarantena, fornendo ai soggetti interessati le informazioni igienico sanitarie e comportamentali da seguire nel periodo di osservazione;
- e. Le USCA, ai sensi dell'art. 8 legge 40/2020, al fine di consentire ai MMG o al PLS o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, gestiscono a domicilio i pazienti affetti da COVID 19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;
- f. Il numero e la responsabilità organizzativa delle USCA si rimanda a quanto già definito dalla normativa statale e richiamato nelle disposizioni regionali.
- g. Protocolli definiti a livello aziendale individueranno entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo le modalità di attivazione e di comunicazione, utilizzando anche gli strumenti di cui al comma successivo, tra i MMG/PLS e le USCA di riferimento;
- h. in conformità all'art. 38 del Decreto Legge n. 23 dell'8/4/2020 convertito nella legge n. 40 del 5/6/2020, i MMG/PLS collaborano a distanza per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o in isolamento, o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli ospedali;
- i. Una volta posto il sospetto COVID il MMG/ PLS avvia il monitoraggio clinico quotidiano a distanza e deve :

→ **Valutare l'evoluzione dei sintomi maggiori o minori e la stabilità clinica del paziente, soprattutto se fragile o ad alto rischio.**



→ Avviare la sorveglianza clinica con cadenza giornaliera fino a che, trascorsi almeno 14 giorni dall'esordio dei sintomi, siano:

- apiretici da più di 72 ore
- con scomparsa di tutti i sintomi respiratori maggiori
- con scomparsa dei sintomi pediatrici come da rapporto ISS:
 - Febbre >37.5
 - Tosse
 - Rinorrea
 - Vomito e diarrea
 - Faringodinia
 - Mialgie

■ SE PRESENTE ANCHE 1 SOLO ELEMENTO TRA I SEGUENTI, SI INTERROMPE IL TRIAGE E SI ALLERTA DIRETTAMENTE IL SEU 118.

- A. Difficoltà a respirare/Saturazione O2 < 92%
- B. Coscienza alterata
- C. Pressione sistolica bassa minore o uguale 100 (se valutabile)
- D. Frequenza cardiaca superiore a 100 o inferiore a 50 (se valutabile) (la fc non va correlata alla tc.

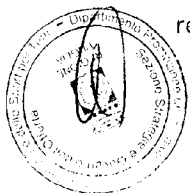
Per i ragazzi inferiori a 14 ANNI :

- A. Difficoltà a respirare/Saturazione O2 < 92%
- B. Coscienza alterata
- C. La presenza simultanea di febbre > 39°, con tosse e dispnea

N.B.: Una accurata e sintetica anamnesi patologica del paziente nonché la presenza di condizioni quali gravidanza o tabagismo, effettuazione o meno delle vaccinazioni antinfluenzale e antipneumococcica sono utili al rapido inquadramento del paziente nella comunicazione tra diversi operatori sanitari coinvolti nell'assistenza.

2. Prenotazione del Tampone diagnostico molecolare

- a. Una volta fatta la diagnosi di caso sospetto COVID il MMG o il PLS attraverso la piattaforma resa disponibile dalla Regione/ASL :
 - i. Per i pazienti paucisintomatici o comunque trasportabili con mezzi autonomi prenota direttamente il tampone molecolare diagnostico presso una delle strutture



- tipo "drive in" dedicate da ciascuna ASL; la prenotazione vale come segnalazione contestuale al Dipartimento di competenza;
- ii. Per i pazienti fragili o comunque non trasportabili in maniera autonoma segnala al dipartimento di competenza che ha la responsabilità di organizzare l'esecuzione del tampone a domicilio entro 48 h dalla segnalazione.

3. Azioni di rafforzamento a supporto delle attività di sanità pubblica

I Medici di Assistenza Primaria e i PLS:

- a. dispongono, per i propri pazienti in carico con esito positivo del test molecolare per Covid-19 il periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumaciale;
- b. dispongono, per i propri pazienti in carico, contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati o comunicati dal Dipartimento di Prevenzione, il periodo di inizio e fine quarantena con relativo provvedimento contumaciale;

I Medici di Assistenza Primaria e i PLS nel momento in cui individuano un caso con esito positivo con tampone molecolare attraverso il sistema informativo della Regione:

- c. avviano, per i propri assistiti, le azioni per l'identificazione dei contatti stretti del soggetto – tracciamento - concentrandosi prioritariamente sull'esposizione di conviventi ed eventuali familiari. Informano il Dipartimento di Prevenzione competente di riferimento per l'eventuale allargamento ad altri contatti di tipo comunitario ai fini del contenimento della diffusione del virus in ambiente lavorativo, scolastico ecc.

Nelle attività di tracciamento dei contatti si applica la definizione di contatto stretto di cui alla Circolare Ministeriale prot. n. 0018584 del 29.09.2020, nonché Circolare Ministeriale prot. n. 0032850 del 12/10/2020 e successive integrazioni che dovessero intervenire.

- d. registrano tempestivamente il provvedimento contumaciale per gli assistiti in carico e le informazioni relative al tracciamento di cui al precedente punto "b." con le modalità concordate con successivo documento tecnico entro 48 ore dalla firma del presente accordo nell'applicativo Regionale; tale attività si intende come notifica al Dipartimento di competenza di tutte le informazioni necessarie ai fini di legge;
- e. se richiesto, provvedono a rilasciare copia, attraverso specifiche funzioni di stampa del sistema regionale dedicato, del provvedimento contumaciale, indicando i termini di inizio e fine dell'isolamento o della quarantena;
- f. in caso di necessità ai fini INPS, sulla base del provvedimento contumaciale rilasciano le certificazioni previste per legge per l'assenza dal lavoro;

I Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.:



- g. assicurano tempestivamente la messa a disposizione delle informazioni relative ai provvedimenti contumaciali circa gli assistiti del medico, con modalità definite dalla Regione in graduale integrazione con i sistemi informatici dei medici;
- h. nel loro ruolo di Coordinamento delle azioni di Sanità Pubblica e per quanto attribuito dalla normativa nazionale e regionale, in continuità con le attività già svolte dai Medici di Medicina Generale e PLS, intraprendono tutte le eventuali ulteriori azioni necessarie (es. *contact tracing*, disposizioni contumaciali) con particolare attenzione ai contesti lavorativi, alle collettività e alle comunità frequentate dal soggetto.

La Regione:

- i. assicura l'integrazione dei diversi sistemi informativi a garanzia della tracciabilità, rendicontazione e monitoraggio, anche ai fini di programmazione e valutazione sia livello aziendale che regionale;
- j. mette a disposizione delle Strutture Regionali e delle AA.SS.LL. specifici cruscotti per il monitoraggio delle attività e per la rendicontazione di cui all'art. 19 del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020.
- k. Per le attività di cui al presente articolo è riconosciuto un compenso forfettario comprendente anche il ristoro di eventuali costi aggiuntivi sostenuti dai medici per il personale di € 25,00/caso trattato.

4. Tamponi Rapidi

Per il periodo dell'epidemia influenzale sul territorio nazionale, come definita dalle disposizioni di legge, i medici di assistenza primaria ed i PLS integrano tra i loro compiti di cui all'articolo 13-bis dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.. E' compito collettivo dei medici di medicina generale e dei PLS di ciascun ambito distrettuale/comunale (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale e PLS) garantire agli assistiti l'esecuzione del tampone rapido antigenico secondo ACN con la seguente modalità:

I. Reclutamento e fornitura Tamponi

- a. Ciascun Medico di Assistenza Primaria o PLS - comunica all'Azienda di competenza la volontà di voler eseguire i Tamponi cosiddetti "rapidi" presso il proprio studio, ovvero presso la sede della forma organizzativa presso quale opera, ovvero presso uno o più sedi dei componenti dell'associazione di cui fa parte;
- b. I Medici di MMG ed i PLS che per particolari condizioni cliniche sono da considerarsi soggetti fragili (patologie neoplastiche, gravidanza o comunque in possesso di esenzione per patologia), a richiesta, sono esonerati da tale attività; i medici interessati dovranno, tuttavia, effettuare le attività di comunicazione e monitoraggio previste dal presente accordo e garantire modalità organizzative alternative appropriate per assicurare ai propri assistiti



l'esecuzione del tampone. Tali casi vanno organizzati presso la sede più prossima al domicilio del paziente.

- c. Ai fini dell'effettuazione dei test rapidi, le AA.SS.LL. valorizzando la collaborazione delle Amministrazioni locali anche attraverso specifici accordi con ANCI, individueranno, in maniera il più possibile omogenea sul territorio, strutture fisse (e/o mobili) rese disponibili dai Comuni/Protezione civile, per consentire ai Medici di Medicina Generale ed ai PLS, obiettivamente impossibilitati a eseguirli presso il proprio studio professionale, l'esecuzione dei suddetti test. Potrà altresì essere utilizzata una modalità di erogazione drive through, secondo un criterio di prossimità al bacino di utenza.
- d. La fornitura dei tamponi antigenici rapidi, o altro test validato, ai medici è assicurata dal Commissario per l'emergenza Covid-19, unitamente ai necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere, camici), attraverso la consegna diretta nella sede di erogazione delle attività di cui ai precedenti punti 1 e 2. Qualora il Kit di DPI fornito dal Commissario per l'emergenza, dovesse risultare sprovvisto di guanti monouso, tale dispositivo sarà fornito dalla Regione per il tramite della protezione civile.
- e. I Medici di MMG e PLS che effettuano l'attività in strutture di cui al punto 1) - proprio studio - organizzano la stessa prevedendo l'accesso previo triage telefonico e su prenotazione.

II. Attività presso strutture Comunali/Protezione Civile

- a. Le AA.SS.LL. individueranno le strutture rese disponibili sul territorio Aziendale, così come richiamato al punto I. lettera c.) e organizzeranno il necessario supporto per l'erogazione dei test (pulizia, sanificazione, supporto infermieristico, organizzazione dei flussi informativi previsti);
- b. I Distretti per i territori di competenza, con il supporto degli UDMG e UDPLS, definiranno gli ambiti territoriali di ciascuna postazione presente sul proprio territorio laddove necessario accorpando due o più comuni e organizzeranno le attività dei MAP e PLS afferenti a ciascun ambito territoriale anche attraverso idonea turnazione compatibilmente con le attività ambulatoriali degli stessi;
- c. Le attività presso tali strutture potranno prevedere anche la collaborazione per la definizione delle agende, della turnazione e dell'organizzazione dei flussi informativi dei medici del CFSMG ai fini dell'espletamento delle ore di attività pratica;
- d. L'attività presso tali strutture sarà organizzata previo triage e su prenotazione le cui modalità saranno definite nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- e. L'attività è erogata nel rispetto delle indicazioni di sicurezza e di tutela degli operatori e dei pazienti, definite dagli organi di sanità pubblica.
- f. Il medico che esegue il tampone provvede alla registrazione della prestazione eseguita e del risultato ottenuto sul sistema informativo messo a disposizione della Regione di cui alla normativa vigente. In caso di esito positivo, la registrazione equivale a segnalazione al



Servizio Sanità Pubblica/Igiene e Prevenzione della propria Azienda, per i provvedimenti conseguenti, e raccomanda l'isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma. Contestualmente la piattaforma informatica dovrà consentire la prenotazione del tampone molecolare di conferma.

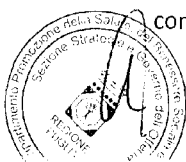
- g. In caso di esito negativo il medico che ha eseguito il tampone rilascia attestazione al paziente.
- h. I medici di continuità assistenziale, i medici di medicina dei servizi, i medici dell'emergenza sanitaria territoriale possono comunicare al distretto di residenza la propria disponibilità ad essere inseriti nelle attività di cui al presente articolo.
- i. I Distretti inseriscono i medici di cui al comma precedente nelle turnazioni di cui al comma b. in caso di necessità;

III. Target dei pazienti da sottoporre al Test

1. Per i medici che svolgono i test presso il proprio studio, ovvero presso la sede della forma organizzativa presso la quale opera, ovvero presso uno o più sedi dei componenti dell'associazione di cui fa parte, il target di pazienti da sottoporre al test sono:
 - a. Pazienti in carico "contatti stretti asintomatici" allo scadere dei 10 giorni di isolamento individuati dal medico di MMG o PLS, oppure pazienti in carico "contatti stretti asintomatici" allo scadere dei 10 giorni di isolamento individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido;
 - b. caso sospetto di contatto che il medico di MMG o PLS si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido;
2. Qualora il medico (MMG/ PLS) opera in strutture rese disponibili dall'Azienda anche per gli assistiti di altri medici di medicina generale o della pediatria di libera scelta:
 - a. "contatti stretti asintomatici" allo scadere dei 10 giorni di isolamento individuati dal MAP/PLS o identificati in base ad una lista trasmessa dal Dipartimento di Sanità Pubblica/Igiene e Prevenzione.

IV. Trattamento economico

- a. Il compenso per la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test di cui all'art. 3, comma 2, per l'attività svolta presso le strutture di cui al punto "I., comma 1" è stabilito pari a 18 Euro.
- b. Il compenso per la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test di cui all'art. 3, comma 2, effettuato a domicilio è stabilito pari a 18 Euro.
- c. Il compenso per la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test di cui all'art. 3, comma 2, per l'attività svolta presso le strutture di cui al punto "I., comma 2" è stabilito pari a



12 Euro. Il compenso di 12 euro verrà corrisposto al medico che materialmente ha effettuato il tampone anche se erogato nei confronti di un proprio assistito.

Norma finale n.1

Entro 72 ore dalla sottoscrizione del presente accordo, dev'essere costituito per ogni Azienda Sanitaria Locale, un *"Comitato aziendale per la emergenza Covid per la medicina territoriale"* composto dal:

- Direttore Generale ASL o suo delegato;
- Direttore Sanitario ASL o suo delegato;
- Direttore Dipartimento Prevenzione ASL o suo delegato;
- Responsabile UACP Medicina Generale;
- Responsabile UACPP Medicina Pediatrica.

Il Comitato ha il compito di programmare, analizzare e valutare tutte le azioni o le iniziative opportune e necessarie a livello aziendale per la gestione delle problematiche Covid che interessano i MMG/PLS.

Il Comitato si riunisce con urgenza su richiesta anche di uno solo dei componenti. Per ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale da inviarsi al Comitato Permanente Regionale.

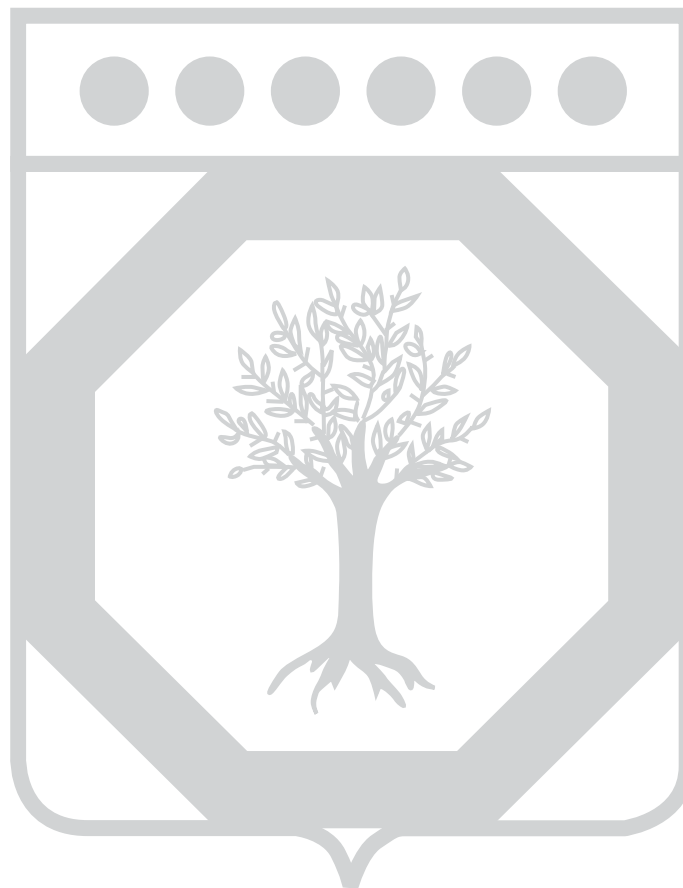
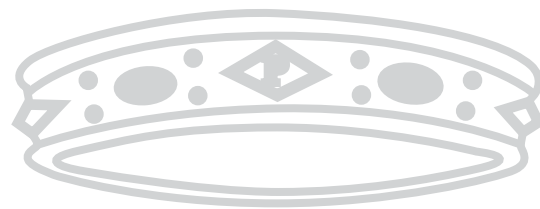
Norma finale n.2

A livello Regionale per il periodo dell'emergenza sanitaria è costituito un tavolo permanente regionale per il monitoraggio delle attività di cui al presente accordo e per la eventuale individuazione di criticità applicative dello stesso oltre che di programmazione, analisi e di proposizione al CPR di tutte le azioni opportune e necessarie a livello regionale.

Sono componenti:

- ✓ L'Assessore alla Salute o Suo delegato;
- ✓ Responsabile dell'Ufficio delle Cure Primarie Regionale per la medicina generale;
- ✓ Responsabile dell'Ufficio delle Cure Primarie Regionale per la PLS;
- ✓ 1 componente dell'Ufficio di Segreteria indicato da ciascun sindacato firmatario del presente accordo.





BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)